

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 02269/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2269 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Andrea Aurelio Di  
Todaro, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Ottavio Grandinetti in  
Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

***contro***

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante  
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici  
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata;

***nei confronti***

Associazione Movimento 5 Stelle, Federazione dei Verdi non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

a) della delibera n. 69/20/CONS, adottata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 13-14.2.2020, recante «Conclusione del procedimento avviato nei confronti della Rai ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico per il presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del Contratto nazionale di servizio – 2018-2022 (Proc. n. 13/19/DCA - 2732/RC)», con i relativi allegati, provvedimento notificato alla Rai a mezzo PEC il 20.2.2020;

b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, ivi compresi, ove occorra: b.1) l'atto CONT. N. 13/19/DCA PROC. 2732/RC, adottato il 18.9.2019 dal Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi dell'Autorità, recante «Avvio ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del contratto nazionale di servizio – 2018-2022», con gli eventuali allegati, notificato alla Rai a mezzo PEC il 18.9.2019; b.2) la “decisione” asseritamente assunta dal Consiglio dell'Autorità il 23.7.2019, con cui quest'ultimo, «esaminata la relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dagli uffici, ha ritenuto sussistere i presupposti per l'avvio di un procedimento per presunto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto nazionale di servizio, con particolare riferimento ai principi di rispetto del pluralismo e del contraddittorio, nonché di correttezza e completezza dell'informazione, da parte della Rai», provvedimento non conosciuto, ma citato nell'atto CONT. 13/19/DCA; b.3) la relazione redatta dalla Direzione Contenuti Audiovisivi per la suddetta riunione del 23.07.2019, anch'essa non conosciuta; b.4) le delibere AGCom nn. 142/19/CONS, 143/19/CONS, 166/19/CONS, 167/19/CONS, 176/19/CONS e 177/19/CONS, nonché le delibere nn. 58/19/CONS, 478/19/CONS, 7/20/CONS, 28/20/CONS, 53/20/CONS, 62/20/CONS, 66/20/CONS; b.5) le lettere di richiamo inviate dall'AGCom il 15.5.2019 ed il 24.5.2020, la delibera AGCom n. 477/19/CONS e la lettera AGCom del 6.12.2019

sul caso “Borgo dei Borghi”;

*nonché per la revoca*

- della sanzione pecuniaria di euro 1.500.000,00 irrogata all’odierna ricorrente con la citata delibera n. 69/20/CONC o, in subordine, per la modifica di tale delibera con la riduzione della predetta sanzione, con conseguente condanna dell’Autorità alla restituzione delle somme eventualmente pagate dalla Rai in relazione alla citata delibera, maggiorate della svalutazione e degli interessi legali dal giorno del pagamento sino all’effettiva restituzione;

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. il 14 maggio 2020, per ottenere, previa adozione delle opportune misure cautelari:*

1) la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la disapplicazione:

c) *in parte qua* e nel limite dell’interesse della ricorrente, della delibera n. 151/20/CONS, adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 7.4.2020, recante «Termini per l’esecuzione della delibera n. 69/20/CONS - Conclusione del procedimento avviato nei confronti della Rai ai sensi dell’art.48 del Testo Unico per il presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del Contratto nazionale di servizio – 2018-2022 (Proc. n. 13/19/DCA - 2732/RC)»;

d) dell’estratto dal verbale della 3° Riunione del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dei 13-14.2.2020, acquisito dalla ricorrente a seguito di accesso ai sensi della l. n. 241/1990;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati nel presente giudizio, anche quelli all’epoca non conosciuti ma comunque indicati nella delibera n. 69/20/CONS;

2) la revoca della sanzione pecuniaria di euro 1.500.000,00 irrogata all’odierna ricorrente con la citata delibera n. 69/20/CONC o, in subordine e salvo gravame, la modifica di tale delibera con la riduzione della predetta sanzione, con conseguente condanna dell’Autorità alla restituzione delle somme eventualmente pagate dalla

Rai in relazione alla citata delibera, maggiorate della svalutazione e degli interessi legali dal giorno del pagamento sino all'effettiva restituzione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020 la dott.ssa Emanuela Traina tenutasi con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 84 del DL 18/2020, conv. con modif. dalla L. 26/2020, la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione ai sensi del comma 5 della stessa norma;

Rilevato che la domanda cautelare all'odierno esame, come risulta sia dal ricorso principale che dai motivi aggiunti, ha ad oggetto la sospensione della delibera dell'AGCom n. 69/20/CONS, e che le richieste istruttorie formulate nell'istanza *ex art.* 116 comma 2 c.p.a. depositata in atti il 19 maggio 2020 non spieghino rilevanza ai fini della trattazione della stessa;

Ritenuto che – al sommario esame consentito nella presente fase del giudizio, e fatto salvo l'approfondimento del merito – possa ritenersi configurabile un *fumus* di fondatezza dei motivi inerenti la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in ragione del fatto che il provvedimento sanzionatorio appare fondato su contestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quanto esposto nell'atto di avvio dell'istruttoria n. 13/19/DCA;

Considerato peraltro, in punto di pregiudizio, che:

- nel bilanciamento degli opposti interessi debba, allo stato, ritenersi prevalente

quello della ricorrente alla sospensione delle misure - sia conformative che patrimoniali - oggetto della delibera n. 69/20/CONS e che il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'esecuzione delle stesse, disposto dalla delibera n. 151/20/CONS del 10 aprile 2020, non sia sufficiente ad evitare il pregiudizio allegato, stante la natura e complessità degli adempimenti alla stessa ordinati nonché la rilevanza della sanzione pecuniaria applicata;

- la concessione della misura cautelare deve ritenersi opportuna anche al fine di mantenere la *res adhuc integra* in vista della definizione del giudizio nel merito, per la discussione del quale si fissa fin d'ora l'udienza dell'11 gennaio 2021;

Considerato, infine, di disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio, in ragione della novità e complessità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia della delibera n. 69/20/CONS emanata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 13-14 febbraio 2020;

b) fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica dell'11 gennaio 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Emanuela Traina**

**Giampiero Lo Presti**

**IL SEGRETARIO**